



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. **28 del 25 giugno 2025**

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA TARIC 2025 - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI SOCIALI IN BASE A INDICATORE ISEE PER L'ANNO 2025 - ART. 30 DEL REGOLAMENTO PER LA TARIFFA CORRISPETTIVA TARIC.

L'anno duemilaventicinque, addì venticinque del mese di giugno alle ore 19:22, in Capraia e Limite, presso questa sede Comunale, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GIUNTI ALESSANDRO	P	BORSINI LAPO	P
DEL ROSSO GUICCIARDO	P	PUCCIONI MICHELE	P
BANDINI IRENE	P	PINI VALENTINA	P
RAZZUOLI MANUEL	P	BARTOLINI GERARDINA	P
DI MAURO EMANUEL	A	BETTARINI FABRIZIO	A
OMETTO CLAUDIO	P	PARENTI MASSIMILIANO	P
ANTONINI EDOARDO	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Simonetta FEDELI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Alessandro GIUNTI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Del Rosso Guicciardo, Borsini Lapo, Puccioni Michele.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Per la riproduzione integrale del dibattito avvenuto nel corso dell'odierna seduta di Consiglio Comunale, si rimanda alla trascrizione di quanto contenuto nei dispositivi usati per la registrazione della stessa e all'approvazione del relativo verbale da parte del Consiglio. Illustra il Sindaco. Il Consigliere Del Rosso chiede quante famiglie sono interessate. Il Sindaco risponde che sono 110 per un importo di circa Euro 3.000,00.

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) [...]"* ;

VISTI:

- l'art. 1, comma 668 della Legge 147/2013 prevede che *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani "*;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, di attuazione dell'art. 1 comma 667 della L. 147/2013, recante *" Criteri per la razionalizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati"* ;

VISTI:

- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, *" Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*;
- il D. D.Lgs. n. 116/2020, *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"*;
- la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
- la deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, *"Testo unico per la regolazione della"*

qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”;

CONSIDERATO CHE:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Capraia e Limite è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al "Concorrente 2" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione "Alia Servizi Ambientali Spa" (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2016;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27/07/2022, con la quale il Comune di Capraia e Limite ha manifestato l'interesse all'introduzione della Tariffa corrispettiva a decorrere dal 1° gennaio 2023 con la costituzione di un Ambito Territoriale unico di tariffazione;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo di ATO Toscana Centro n. 17 del 15/09/2022, recante "Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva. Rilascio parere competente";
- la deliberazione dell'assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 18 del 30/09/2022 recante "Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI a quello di tariffa corrispettiva";

CONSIDERATO CHE:

- questo Comune con precedente deliberazione consiliare n. 36 del 14/11/2022 ha approvato la cessazione della TARI tributo alla data del 31.12.2022 e l'applicazione della Tariffa corrispettiva in luogo della TARI a partire dal 01.01.2023 con conseguente approvazione del Regolamento per la disciplina della Tariffa corrispettiva;
- con deliberazione consiliare n. 49 del 28/12/2022 sono state apportate alcune modifiche al Regolamento per la disciplina della Tariffa corrispettiva in modo da disciplinare in maniera uniforme e coordinata all'Ambito Tariffario Sovra-comunale la gestione integrata dei rifiuti a far data dal 01.01.2023;
- con delibera consiliare n. 6 del 13/03/2024 si è provveduto ad ulteriori modifiche del regolamento per la disciplina della Tariffa corrispettiva con decorrenza 01/01/2024;
- con delibera consiliare n. 8 del 23/04/2025 sono state apportate ulteriori modifiche al regolamento per la disciplina della Tariffa corrispettiva con

decorrenza 01/01/2025;

VISTO che la competenza della determinazione ed approvazione delle tariffe dell'Ambito Tariffario Sovra - comunale (ATS) 1, che saranno le medesime per tutti i comuni facenti parte dell'ATS 1, è rimessa all'Ente Territorialmente Competente, individuato in ATO Toscana Centro;

VISTE ALTRESI':

- la Deliberazione del Consiglio Direttivo di ATO Toscana Centro n. 20 del 15/12/2022, recante l'istituzione dell'ambito tariffario Sovra - comunale (ATS) n. 1, comprendente i comuni passati a Tariffa Corrispettiva dal 01/01/2023, tra cui il Comune di Capraia e Limite;
- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 5 del 30/04/2025 di approvazione PEF, avente ad oggetto "Definizione dell'articolazione tariffaria per l'ambito tariffario sovracomunale n. 1 per l'annualità 2025: approvazione";

CONSIDERATO che l'art. 30 del Regolamento della Tariffa Corrispettiva di ambito ATS1 "Agevolazioni tariffarie " prevede quanto segue:

1. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali e assistenziali e nel rispetto delle norme e della regolazione, ha facoltà di sostituirsi totalmente o parzialmente nel pagamento della tariffa attribuita a utenze sia domestiche sia non domestiche.

2. Le agevolazioni sono finanziate con la fiscalità generale del Comune. Il Comune può deliberare attraverso propri atti la copertura della spesa per il riconoscimento di una tariffa dedicata per utenze in particolari situazioni di disagio.

3. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti per verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione del documento di riscossione di conguaglio relativo a tutto l'eventuale periodo pregresso all'accertamento, per il quale è risultata non dovuta l'agevolazione e la comminazione delle penali previste dal Regolamento.

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle agevolazioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione con le regole di cui all'art. 33.

5. Le agevolazioni saranno riconosciute come abbattimento della tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni; gli abbattimenti riconosciuti all'utente e a carico del bilancio comunale saranno stabiliti con specifico atto deliberativo dell'amministrazione comunale ed espressi come importo fisso o come percentuale della parte fissa o variabile.";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, che stabilisce: " Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

DATO ATTO che:

- con D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/03/2025, è stato approvato il regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate.
- il citato D.P.C.M. prevede, all'art. 2, che è riconosciuto automaticamente un bonus sociale per i rifiuti agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.
- l'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. L'agevolazione consiste in **una riduzione del 25 per cento** della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani.

CONSIDERATA pertanto la necessità, di rideterminare per l'anno 2025, in aggiunta al nuovo bonus sociale eventualmente riconosciuto, agevolazioni sociali da applicare a favore delle categorie di utenza domestica che attestino livelli ISEE entro fasce ritenute "deboli" e meritorie di sostegno da parte dell'amministrazione comunale, in continuità con analoghe politiche di "aiuti economici" adottate da questo Comune negli anni passati;

RITENUTO pertanto approvare le seguenti agevolazioni sociali:

- Abbattimento **totale della TARIC 2025 già al netto del nuovo bonus sociale DPCM 21 gennaio 2025, n. 24** per i nuclei familiari con ISEE ordinario non superiore ad **€. 5.000,00**, da applicare alla parte fissa e variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;
- Abbattimento del **100% della Parte variabile già al netto del nuovo bonus sociale DPCM 21 gennaio 2025, n. 24** per i nuclei familiari con ISEE ordinario da **€. 5.000,01 a €. 9.530,00**, da applicare alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;
- Abbattimento del **50% della Parte variabile** per i nuclei familiari con ISEE ordinario da **€. 9.530,01 a €. 15.000,00**, da applicare alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;
- Abbattimento del **30% della Parte variabile** per i nuclei familiari con ISEE ordinario da **€. 15.000,01 a €. 20.000,00**, da applicare alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;

- Abbattimento del **100% della Parte variabile** per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e/o con all'interno un minore con handicap grave permanente accertato ai sensi della Legge 104/1992 art. 3 comma 3 con ISEE **fino a €. 30.000,00**, da applicare alla parte fissa e variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;

Le richieste per beneficiare degli abbattimenti, sopra indicati, devono essere presentate entro e non oltre il **15 settembre 2025** utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Ente;

DATO ATTO che verranno attuate tutte le verifiche opportune da parte dell'ufficio sulle richieste presentate sulla base dei criteri applicati e dei requisiti, anche in seguito a verifiche interne per l'eventuale presenza di debiti di altra natura verso l'Ente a carico dei beneficiari;

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 74 del 20/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2025 ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027 - APPROVAZIONE";

DATO ATTO che le risorse necessarie sono state stanziare nel bilancio di previsione 2025-2027;

DATO ATTO che:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del DL 228/2021 ha stabilito che l'approvazione delle tariffe di TARI o TARIC (tariffa corrispettiva) e dei relativi regolamenti, deve avvenire, comunque, ordinariamente entro il 30 aprile di ogni anno;
- con D.L 25/2025, convertito in legge 9 maggio 2025 n. 69, la scadenza del 30 aprile 2025 è stata prorogata al 30 giugno 2025;

VISTO l'art. 42 del "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che fissa gli atti fondamentali di competenza del Consiglio;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale per l'introduzione agevolativa sopra richiamata ai sensi del suddetto art. 42 del D.Lvo 267/2000, dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 e dell'art. 30 del Regolamento TARIC;

VISTI rispettivamente il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - T.U.E.L. approvato con con D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CON VOTAZIONE palese che ha dato le seguenti risultanze: presenti 11, favorevoli 9, astenuti 2 (Del Rosso, Razzuoli),

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:

1) DI APPROVARE le seguenti agevolazioni sociali:

- Abbattimento **totale della TARIC 2025 già al netto del nuovo bonus sociale DPCM 21 gennaio 2025, n. 24** per i nuclei familiari con ISEE ordinario non superiore ad **€. 5.000,00**, da applicare alla parte fissa e variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;
- Abbattimento del **100% della Parte variabile già al netto del nuovo bonus sociale DPCM 21 gennaio 2025, n. 24** per i nuclei familiari con ISEE ordinario da **€. 5.000,01 a €. 9.530,00**, da applicare alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;;
- Abbattimento del **50% della Parte variabile** per i nuclei familiari con ISEE ordinario da **€. 9.530,01 a €. 15.000,00**, da applicare alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;
- Abbattimento del **30% della Parte variabile** per i nuclei familiari con ISEE ordinario da **€. 15.000,01 a €. 20.000,00**, da applicare alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;
- Abbattimento del **100% della Parte variabile** per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e/o con all'interno un minore con handicap grave permanente accertato ai sensi della Legge 104/1992 art. 3 comma 3 con ISEE **fino a €. 30.000,00**, da applicare alla parte fissa e variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all'art. 18 del Regolamento TARIC;

2) DI STABILIRE che le richieste per beneficiare degli abbattimenti, sopra indicati, devono essere presentate entro e non oltre il **15 settembre 2025** utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Ente;

3) DATO ATTO che verranno attuate tutte le verifiche opportune da parte dell'ufficio sulle richieste presentate sulla base dei criteri applicati e dei requisiti, anche in seguito a verifiche interne per l'eventuale presenza di debiti di altra natura verso l'Ente a carico dei beneficiari;

4) DI DARE ATTO che, secondo quanto previsto dall'art. 30, c. 1, del Regolamento

della Tariffa corrispettiva, il Comune si sostituirà agli utenti domestici che risulteranno beneficiari dell'agevolazione richiesta nel pagamento della tariffa richiesta, per quanto spettante;

5) DI DATO ATTO, altresì, che le risorse necessarie sono state stanziare nel bilancio di previsione 2025-2027;

6) DI STABILIRE che l'articolazione dell'agevolazioni tariffarie di carattere economico- sociale a favore di singole categorie di utenti domestici di cui al precedente punto 1), sia valida anche per gli anni successivi al 2025 – con termine perentorio di presentazione delle domande al 15 settembre dell'anno di riferimento – fatta salva la facoltà di modifica dell'articolazione delle stesse da approvarsi con apposita deliberazione;

7) DI TRASMETTERE la presente deliberazione (e successivamente le richieste presentate e verificate dagli Uffici) ad Alia Servizi Ambientali Spa, soggetto gestore della Tariffa corrispettiva e del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché soggetto che applica e riscuote la tariffa secondo quanto stabilito dall'art. 1 c. 668 della L. 147/2013, **che provvederà ad applicare le agevolazioni sociali comunali riconosciute, esclusivamente sulla quota TARIC calcolata al netto del nuovo bonus sociale 25% (eventualmente riconosciuto) - DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;**

8) DI ASSICURARE la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;

9) DI ALLEGARE al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Indi il Consiglio Comunale

Con separata votazione, effettuata in forma palese a norma di legge che ha dato le seguenti risultanze: presenti 11, favorevoli 9, astenuti 2 (Del Rosso, Razzuoli),

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 in ragione della necessità di rendere immediatamente operative le procedure connesse per permettere ai cittadini di presentare le dovute richieste per la concessione delle agevolazioni su TARIC.



Comune di Capraia e Limite

Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Servizi Finanziari/

Proposta N. 26

Delibera N. 28

Oggetto: TARIFFA CORRISPETTIVA TARIC 2025 - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI SOCIALI IN BASE A INDICATORE ISEE PER L'ANNO 2025 - ART. 30 DEL REGOLAMENTO PER LA TARIFFA CORRISPETTIVA TARIC.

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267

TECNICO

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Lì, 13.06.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Pamela CALAMAI

CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Lì, 13.06.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Pamela CALAMAI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Capraia e Limite

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 28 del 25/06/2025

OGGETTO:

TARIFFA CORRISPETTIVA TARIC 2025 - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI SOCIALI IN BASE A INDICATORE ISEE PER L'ANNO 2025 - ART. 30 DEL REGOLAMENTO PER LA TARIFFA CORRISPETTIVA TARIC.

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRMATO

IL SINDACO

Dott. Alessandro GIUNTI

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Simonetta FEDELI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).